

CAMERA DEI DEPUTATI N. 386

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TEALDI

Modifica all'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la pubblica esecuzione e rappresentazione di opere

Presentata il 23 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto, la legge 22 aprile 1941, n. 633, regola i diritti d'autore e il conseguente pagamento dei diritti dovuti alla Società italiana autori ed editori.

Tali diritti non sono dovuti quando si tratta di esecuzione non pubblica.

A tal fine, il secondo comma dell'articolo 15 della citata legge recita testualmente: « Non è considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro ».

La formulazione stessa merita — dopo più di cinquant'anni dalla sua entrata in vigore — alcuni ripensamenti e conseguenti modifiche.

Accade infatti, che associazioni culturali, circoli e simili istituzioni altamente benemerite per la loro attività siano costretti a versare i diritti d'autore per esecuzioni senza alcuna finalità di lucro realizzate in favore dei propri associati e ciò mortifica le loro iniziative comprimendole e penalizzandole ingiustamente.

Appare pertanto opportuno porre rimedio a tale carenza di formulazione e, a tal fine si presenta la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

« Non è considerata pubblica l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola, dell'istituto di ricovero o delle associazioni culturali, purché destinate per queste ultime ai soli soci o invitati, sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro ».